Legge regionale 09 agosto 2012 , n. 16 - TESTO VIGENTE dal 01/01/2021

Interventi di razionalizzazione e riordino di enti, aziende e agenzie della Regione.

Art. 59

(Modifiche all'articolo 7 della legge regionale 17/2009)

1. All'articolo 7 della legge regionale 17/2009 sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 1, le parole <<provinciali, comunali e regionali>> sono sostituite dalle seguenti: <<opere di pubblica utilità realizzate da Regione, Province e Comuni>>;

b) dopo il comma 1, è inserito il seguente:

<<1 bis. L'ente pubblico realizzatore delle opere di cui al comma 1, trasmette alla struttura regionale competente a gestire il demanio idrico regionale, ad avvenuta realizzazione dell'opera, adeguata documentazione idonea a individuarne le principali caratteristiche tipologiche e alla sua individuazione su base catastale.>>;

c) al comma 2, dopo le parole <<i transiti su beni del demanio idrico regionale>> sono aggiunte le seguenti: <<per lo svolgimento di manifestazioni podistiche e ippiche, anche a carattere amatoriale, e>>;

d) dopo il comma 2, è aggiunto il seguente:

<<2 bis. Non sono soggette ad autorizzazione, né alla corresponsione di alcun canone le occupazioni temporanee di beni del demanio idrico regionale per un periodo non superiore a due giorni per lo svolgimento di esercitazioni finalizzate alla protezione civile o alla prevenzione dell'incolumità pubblica o alla salvaguardia ambientale, organizzate o promosse da soggetti pubblici.>>.